

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 55/72 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1972

che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE prevede che la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame o di distillazione degli ortofrutticoli ritirati dal mercato venga effettuata mediante gara; che lo stesso articolo prevede che le operazioni di trasformazione di detti prodotti, ai fini della distribuzione gratuita dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, nonché le operazioni di distillazione possano essere affidate all'industria mediante gara;

considerando che le condizioni per la cessione dei prodotti e per l'aggiudicazione delle operazioni summenzionate sono state fissate nei regolamenti (CEE) nn. 1559/70, 1560/70, 1561/70 e 1562/70 ⁽³⁾;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, per facilitare lo smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato è opportuno prevedere parimenti la possibilità di effettuare la cessione di questi prodotti nonché l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione mediante una procedura di gara a un prezzo fisso; che l'espletamento di questa procedura richiede la determinazione di criteri intesi a consentire lo svolgimento delle operazioni nelle condizioni più favorevoli e a garantire l'uguaglianza di trattamento di tutti gli interessati nell'ambito della Comunità;

considerando che, nel quadro di detta procedura, il bando di gara deve indicare, in particolare, a seconda dei casi, il prezzo di vendita o il prezzo fisso per la trasformazione;

considerando che è opportuno prevedere, in caso di cessione, la costituzione di una cauzione intesa a garantire il pagamento del prezzo indicato nel bando di gara, nonché la trasformazione del prodotto;

considerando che l'aggiudicazione ha luogo mano a mano che i quantitativi risultano disponibili, nell'ordine in cui gli offerenti chiedono la consegna dei prodotti da parte dell'organismo di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi designati dagli Stati membri possono, mediante una procedura di aggiudicazione a un prezzo fisso:

- a) cedere alle industrie degli alimenti per il bestiame gli ortofrutticoli ritirati dal mercato;
- b) cedere alle industrie di distillazione le mele, le pesche e le pere ritirate dal mercato;
- c) affidare all'industria le seguenti operazioni di trasformazione:
 - per gli ortofrutticoli ritirati dal mercato, esclusi i pomodori, la trasformazione in succo,
 - per i pomodori, la trasformazione in succo e in concentrato;
- d) affidare all'industria le operazioni di distillazione dei prodotti di cui alla lettera b).

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1. 8. 1970, pagg. 55, 59, 63 e 67.

Articolo 2

Il periodo di validità della procedura di cui all'articolo 1 non può superare la durata della campagna di commercializzazione del prodotto in questione.

Articolo 3

In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, lettera a) o b), il bando di gara dovrà indicare in particolare :

- a) il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili ;
- b) la natura dei prodotti messi in vendita ;
- c) i nomi e gli indirizzi degli organismi, qui appresso denominati organismi di magazzinaggio, presso i quali saranno depositati i prodotti ;
- d) il prezzo di vendita, per tonnellata netta, del prodotto caricato su mezzo di trasporto partenza magazzino di giacenza del prodotto, espresso nella valuta dello Stato membro in cui avrà luogo la gara ;
- e) l'organismo a cui devono essere presentate le offerte.

Articolo 4

In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, lettera c) o d), il bando di gara dovrà indicare in particolare :

- a) il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili ;
- b) la natura dei prodotti da trasformare o distillare ;
- c) i nomi e gli indirizzi degli organismi di magazzinaggio ;
- d) le caratteristiche del prodotto che deve essere ottenuto ;
- e) il rendimento minimo in succo, in concentrato o in alcole ;
- f) la durata di magazzinaggio del prodotto ottenuto ;
- g) il prezzo fissato per la trasformazione o la distillazione di una tonnellata di prodotto, espresso nella valuta dello Stato membro in cui avrà luogo la gara ; tale prezzo dovrà comprendere :
 - le spese di trasformazione o di distillazione ;
 - le spese di trasporto dalle zone di magazzinaggio allo stabilimento di trasformazione o di distillazione ;
 - le spese di magazzinaggio del prodotto ottenuto, per tonnellata o per ettolitro di alcole puro, per il periodo di cui alla lettera f), nonché le spese di svincolo dal magazzino ;

h) l'ammontare, per tonnellata e al mese, che deve essere aggiunto o detratto dal prezzo di cui alla lettera g), in caso di modificazione del periodo di giacenza ;

i) l'organismo cui devono essere presentate le offerte.

Il bando di gara precisa che i sottoprodotti diventano proprietà dell'industria trasformatrice o di distillazione.

Articolo 5

Qualora, tenuto conto dell'evoluzione della situazione del mercato, l'organismo designato modifichi il prezzo indicato nel bando di gara, tale modificazione è valida soltanto per le offerte presentate dopo che essa è diventata operante. Tuttavia, se è favorevole all'offerente, la modificazione si applica alle offerte già presentate in proporzione ai quantitativi non ancora consegnati all'offerente a decorrere dalla data in cui la modificazione è divenuta operante.

Articolo 6

1. Gli interessati trasmettono le offerte all'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante lettera depositata direttamente o raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante telex o telegramma.

2. L'offerta indica :

- a) il nome e l'indirizzo dell'offerente,
- b) i quantitativi di prodotti che sono oggetto dell'offerta espressi in tonnellate,
- c) la capacità giornaliera massima di ricezione, espressa in tonnellate,
- d) i dati supplementari eventualmente richiesti nel bando di gara.

Articolo 7

In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, a) o b), l'offerta deve essere accompagnata da una cauzione il cui importo, da determinare per 100 kg netti di prodotto, deve essere almeno uguale alla differenza fra :

- la media aritmetica dei prezzi ai quali, nel periodo considerato, possono essere acquistati, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, i prodotti della categoria di qualità più bassa ;
- il prezzo di vendita indicato nel bando di gara.

La cauzione è costituita sotto forma di assegno intestato all'organismo designato dallo Stato membro

interessato o sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti da tale Stato membro.

Articolo 8

L'organismo designato dallo Stato membro interessato provvede a compilare l'elenco degli offerenti e ne informa gli organismi di magazzinaggio.

Articolo 9

1. Gli offerenti chiedono all'organismo di magazzinaggio la consegna dei prodotti ritirati dal mercato mediante lettera depositata direttamente o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telex o telegramma.

2. La consegna dei quantitativi di prodotti disponibili viene effettuata nell'ordine di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. L'organismo di magazzinaggio comunica agli offerenti la data prevista per le consegne.

Articolo 10

In caso di applicazione dell'articolo 1, a) o b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1559/70 o del regolamento (CEE) n. 1562/70 per quanto riguarda il controllo e la prova dell'avvenuta trasformazione dei prodotti venduti.

Articolo 11

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 7 è svincolata per il quantitativo consegnato in riferimento al quale l'acquirente fornisce all'organismo designato dallo Stato membro interessato:

- a) la prova del pagamento del prezzo indicato nel bando di gara;
- b) i documenti comprovanti la trasformazione di detto quantitativo quando la trasformazione ha luogo nello Stato membro venditore;
- c) qualora la trasformazione abbia luogo in un altro Stato membro, la prova dell'avvenuta trasformazione, costituita dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽¹⁾.

Al termine del periodo di validità della gara, l'organismo summenzionato svincola la cauzione per il quantitativo in riferimento al quale l'offerta non ha potuto essere soddisfatta per mancanza del prodotto.

Articolo 12

1. Gli organismi designati dagli Stati membri per effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 figurano in allegato.

2. Quando uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del presente regolamento, l'organismo designato comunica senza indugio agli organismi degli altri Stati membri e alla Commissione il bando di gara di cui all'articolo 3.

Tale comunicazione deve essere effettuata almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'articolo 2.

L'organismo designato comunica, nelle condizioni di cui al primo comma, qualsiasi eventuale modificazione del bando di gara.

Tali modifiche sono operanti soltanto allo scadere di un termine di sette giorni a decorrere dalla loro comunicazione.

3. Immediatamente dopo la comunicazione di cui al primo comma del paragrafo 2, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso in cui lo Stato membro comunica di avvalersi delle disposizioni del presente regolamento per uno o più prodotti determinati.

Articolo 13

L'organismo designato dallo Stato membro comunica alla Commissione, al termine della procedura di gara, i quantitativi di prodotti ceduti o aggiudicati ai fini della trasformazione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 25. 11. 1969, pag. 14.

ALLEGATO**Elenco degli organismi designati dagli Stati membri**

REGNO DEL BELGIO :	Office belge de l'économie et de l'agriculture, (OBEA), 22, rue des Comédiens, 1000 Bruxelles
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :	Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartenbauerzeugnisse, Adickesallee 40, 6 Frankfurt am Main
REPUBBLICA FRANCESE :	Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, (FORMA), 2, rue Saint-Charles, Paris XV ^e
REPUBBLICA ITALIANA :	Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Via Palestro, 81, Roma
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO :	Administration des services techniques agricoles (ASTA), route d'Esch, Luxembourg
REGNO DEI PAESI BASSI :	Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau, (VIB), Hoofskade 1, Den Haag
